

COMUNE DI PAULARO



Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 30/09/2010

REGOLAMENTO COMUNALE DI ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE

DEL "CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI"

Art. 1 - Istituzione del "Consiglio Comunale dei Ragazzi"

1. Al fine di favorire una idonea crescita socio-culturale dei *ragazzi* e la consapevolezza dei loro diritti e dei doveri verso le istituzioni e verso la Comunità, ed allo scopo di stimolare il dibattito e di educare alla gestione del dialogo, si costituisce nel Comune di Paularo il "Consiglio Comunale dei Ragazzi" (CCdR).

Art. 2 - Attribuzioni

1. Il CCdR ha funzioni propositive e consultive nei confronti del Consiglio del Comune di Paularo. Esplica queste funzioni tramite pareri e richieste su temi e problemi che riguardano l'attività amministrativa del paese, con particolare riguardo alle esigenze dei ragazzi.
2. Il CCdR svolge le proprie funzioni in modo libero, autonomo.
3. La costituzione, le modalità di elezioni e l'organizzazione del CCdR sono disciplinate dal presente regolamento.
4. Il CCdR dura in carica due anni.

Art. 3 - Elettorato attivo

1. Partecipano all'elezione del CCdR tutti i ragazzi/e iscritti alle classi quarta e quinta Elementare, I e II Media dell'Istituto comprensivo di Paularo, anche se non residenti a Paularo.

Art. 4 - Composizione

1. Il CCdR è composto da 10 membri appartenenti alle classi suindicate, garantendo almeno 3 per ciascun grado di scuola (primaria e secondaria di I grado).

Art. 5 - Elezioni

1. Le elezioni del CCdR si svolgono secondo le seguenti modalità:
 - a) la data delle elezioni è fissata dal Dirigente scolastico dell'I.C. in accordo con l'Amministrazione comunale, in un giorno compreso tra il 1 e 15 febbraio di ogni anno in cui avviene il rinnovo del Consiglio in cui avviene il rinnovo del Consiglio;
 - b) le operazioni di voto dovranno svolgersi esclusivamente nell'orario scolastico del giorno fissato per le elezioni;
 - c) entro il 15 gennaio di ogni anno in cui avviene il rinnovo del Consiglio vanno presentate le candidature a Sindaco del CCdR, congiuntamente alla lista collegata, alla Segreteria della Scuola: ogni candidato Sindaco deve presentare anche una lista di almeno cinque candidati e massimo dieci Consiglieri del CCdR con un sintetico programma. La presentazione delle candidature è libera, salvo l'obbligo di ogni candidato di presentare l'autorizzazione dei genitori;
 - d) entro il 20 gennaio il Dirigente scolastico rende pubbliche le liste approvate;
 - e) dal giorno successivo alla pubblicazione delle candidature si apre la campagna elettorale che gli studenti svolgono nelle forme più opportune (assemblee, volantini, dibattiti in classe, ecc.), in sintonia con quanto previsto nelle disposizioni impartite dal Dirigente scolastico;
 - f) il Dirigente Scolastico nomina una commissione elettorale con il compito di vigilare

sulla regolarità del procedimento. Tale commissione comprende: il Dirigente Scolastico che la presiede, 2 rappresentanti degli Insegnanti, 1 rappresentante dei genitori e 1 rappresentante degli studenti non candidati;

- g) la commissione nominata ai sensi del comma precedente ha il compito di nominare tra gli studenti il seggio elettorale, composto da 2 scrutatori ed un presidente nominato tra i genitori rappresentanti di classe;
- h) gli elettori ricevono una scheda con i candidati Sindaci e le rispettive liste Ciascun elettore può esprimere un solo voto per la candidatura a Sindaco e un solo voto per la candidatura a Consigliere compreso nella lista del candidato Sindaco votato.
- i) la commissione nominata ai sensi della precedente punto f), deve garantire adeguate forme di libertà e segretezza del voto;
- j) le operazioni di scrutinio hanno inizio subito dopo la chiusura dei seggi. Sono eletti consiglieri comunali, oltre al Sindaco: i candidati Sindaci (purché abbiano ricevuto almeno 1/10 dei voti), 5 consiglieri della lista del Sindaco eletto ed il rimanente numero di Consiglieri da eleggere in proporzione ai voti ricevuti per la carica di Sindaco. A parità di voto risulta eletto il più giovane di età.
- k) alla Commissione spetta il compito di pronunciarsi a maggioranza e con decisioni inappellabili su eventuali ricorsi inerenti il procedimento elettorale. I ricorsi devono essere presentati al Dirigente Scolastico entro 24 ore dalla chiusura delle operazioni elettorali. La Commissione deve pronunciarsi nelle 24 ore successive.
- l) il Presidente della Commissione a conclusione del procedimento elettorale trasmette al Dirigente Scolastico l'esito delle votazioni, unitamente all'elenco dei candidati eletti;

2) II Dirigente Scolastico, il giorno successivo alla ricezione dell'elenco degli eletti, provvede a pubblicarlo negli albi delle scuole e ad inoltrarlo al Sindaco del Comune di Paularo.

Art. 6 - Proclamazione degli eletti

Il Sindaco del Comune di Paularo, entro 4 giorni dall'elezione, proclama i risultati delle elezioni dandone notizia mediante pubblicazione all'albo pretorio del Comune .

Art 7 - Prima adunanza del "Consiglio Comunale dei ragazzi"

Entro il mese di febbraio il Sindaco di Paularo o suo delegato, convoca il "Consiglio Comunale dei ragazzi" per la prima seduta e ne assume la Presidenza. In tale seduta il Sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi comunica il nominativo degli Assessori, in numero minimo di 2 e massimo di 4, nominati dallo stesso, che costituiscono la Giunta insieme al Sindaco.

Art. 8 - Attribuzioni e durata in carica del Sindaco

II Sindaco eletto ha il compito di:

- convocare il Consiglio su sua iniziativa o su richiesta di almeno 1/3 dei consiglieri, almeno 5 giorni prima dell'adunanza per mezzo di avvisi spediti dalla Segreteria della Scuola ai Consiglieri ed al Dirigente Scolastico con preghiera di affissioni all'albo scolastico per informazione a tutti i docenti e allievi. Copia della convocazione con il relativo ordine è inviata al Sindaco del Comune di Paularo;

- Presiedere e disciplinare le sedute del Consiglio Comunale dei ragazzi;
- Convocare la Giunta per mezzo di avvisi recapitati personalmente agli assessori e contestuale informazione al Capo d'istituto;
- Presiedere la Giunta;
- Nominare il Segretario-verbalizzante, che può essere anche un assessore.

2) La carica di Sindaco coincide con la durata del Consiglio Comunale dei ragazzi. In caso di dimissioni, o di perdita dei requisiti, il Consiglio viene sciolto e si procede a nuove elezioni entro due mesi dalla decadenza.

Art. 9 - Attribuzioni della Giunta

La Giunta si riunisce nella sede Comunale, fuori dall'orario scolastico.

Art. 10 - Funzionamento del "Consiglio Comunale dei ragazzi"

1) Le sedute del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei Consiglieri: le deliberazioni sono validamente adottate con la maggioranza dei presenti.

2) I verbali delle deliberazioni del Consiglio Comunale dei Ragazzi, firmati dal Sindaco e dal Segretario, sono dal Sindaco trasmessi al Sindaco del Comune di Paularo il quale, entro trenta giorni dal ricevimento, provvede a dare loro formale riscontro.

3) II Consiglio Comunale dei Ragazzi può richiedere, con propria deliberazione, al Sindaco del Comune di Paularo di porre all'ordine del giorno del Consiglio Comunale uno specifico argomento per la relativa discussione.

4) II Consiglio Comunale dei Ragazzi dovrà riunirsi almeno tre volte durante l'anno scolastico. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi può riunirsi presso la scuola o la sala consiliare e le sedute sono pubbliche.

Art. 11 - Surroga dei Consiglieri

In caso di dimissioni o di altre cause di cessazione della carica, viene proclamato consigliere il primo dei non eletti di quella lista.

Art. 12- Scioglimento del Consiglio

In caso di dimissioni di metà più uno dei Consiglieri il Consiglio viene sciolto e si va a nuove elezioni entro tre mesi

Art. 13 - Commissioni

1) II Consiglio Comunale dei ragazzi può articolarsi in commissioni tematiche presiedute dall'assessore competente a cui possono partecipare anche alunni non eletti rientranti nell'elettorato passivo.

2) Le Commissioni sono un luogo di elaborazione comune e riferiscono dei lavori al CCdR.

3) Per garantire i rapporti tra Consiglio Comunale e il CCdR è nominato da parte dell'Amministrazione Comunale un referente tra il personale comunale in servizio.

Art. 14 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di trasmissione al Dirigente Scolastico.